

**CASSAZIONE SEZ. III PENALE
28 SETTEMBRE 1987**

PRESIDENTE: PICOZZI
ESTENSORE: PIOLETTI
IMPUTATO: DI STEFANO

**Danneggiamento • Emittenti
televise private • Interferenza •
Danneggiamento di onde
elettromagnetiche • Reato •
Configurabilità.**

È configurabile il reato di danneggiamento nel caso in cui le onde elettromagnetiche irradiate da un'emittente privata siano rese inservibili da altro segnale sulla stessa banda di frequenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con denunce-querelle del 13 e del 14 aprile 1987 Eugenio Parise, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Telepromozione e Teleradiocentromusica con sede in Roma, esercenti imprese emittenti televisive in ambito locale, la prima con la denominazione « Canale 7 », occupando il canale televisivo 54 UHF, la seconda con la denominazione « Canale 21 », occupando il canale televisivo 21 UHF, entrambe ripetendo, nelle fasce orarie non utilizzate per programmi propri, i programmi di Tele Montecarlo (TMC), ha esposto al Pretore di Roma che la s.r.l. TVR Voxon, della quale è amministratore Di Stefano Francesco, con apparati siti in Monte Cavo, già sequestrati per analoghi fatti dallo stesso Pretore e dissequestrati su cauzione, il 10 e 11 aprile 1987 aveva ripreso ad interferire nelle trasmissioni dei canali 7 e 21 con propri programmi irradiati con la sigla Telecit.

Il Pretore, con decreto del 24 aprile 1987, ha disposto il sequestro degli apparati trasmettenti delle emittenti televisive Telecit e TVR Voxon nel procedimento contro il Di Stefano, imputato

dei reati di cui agli artt. 392, 513, 635 cod. pen. e 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e il Tribunale di Roma, il 2 maggio 1987, in sede di riesame, ha confermato il sequestro individuando nel fatto la violazione dell'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 che punisce il fatto ai sensi dell'art. 635, n. 3 cod. pen.

Avverso tale provvedimento il Di Stefano ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando il mutamento della contestazione dell'accusa operato dal Tribunale con il ritenere l'ipotesi di reato di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973, comunque non configurabile, così come non è ravvisabile il danneggiamento (di cui all'art. 635 cod. pen.) di onde radiotelevisive nelle interferenze tra emittenti televisive; il ricorrente inoltre ha lamentato l'omessa applicazione degli artt. 51, 52 cod. pen. in quanto le emittenti interferite sono in realtà ripetitori non autorizzati di programmi televisivi esteri, in situazione quindi di illegittimità (art. 38, legge 14 aprile 1975, n. 156, come sostituito dall'art. 45 legge n. 103 del 1975), che, se da una parte non è valevole per il preuso a loro favore del canale di emissione in ambito locale, dall'altro non impedisce che altri faccia uso di tale canale per affermare un proprio diritto ed autotutelararlo.

In merito a tali censure le Società Telerpromozione e Teleradiocentromusica, titolari delle emittenti Canale 7 e Canale 21, costituite parte civile nella persona dell'amministratore unico Parise, hanno rilevato che non vi è stata alcuna immutazione del fatto da parte del Tribunale, che ha dato semplicemente ad esso una diversa configurazione giuridica, fatto che integra il reato di cui all'art. 635 cod. pen. e non quello di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156, come ritenuto dal Tribunale; hanno osservato inoltre che non può configurarsi alcuna scriminante a favore del ricorrente le cui trasmissioni sono successive al 1° ottobre 1984, mentre quelle delle esponenti sono anteriori e, quindi, legalizzate (d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, conv. in legge 4 febbraio 1985, n. 10, art. 3, comma 1), e che comunque Canale 7 e Canale 21 non sono in situazione di illiceità perché i loro impianti non sono ripetitori, ma trasmettitori che aggiungono una programmazione propria a quella di TMC trasmessa « in differita ».

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Per risolvere le questioni proposte a questa Suprema Corte con gli esposti motivi di censura avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in sede di riesame del decreto di sequestro del Pretore di Roma degli apparati trasmettenti delle emittenti televisive Telecit e TVR Voxon, interferenti nelle trasmissioni di « Canale 7 » e « Canale 21 », conviene innanzi tutto precisare i limiti e l'ambito del procedimento di riesame delle misure di coercizione processuale, quali si sono delineati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.

* Le quattro sentenze pubblicate: Cass., Sez. III, 28 settembre 1987, Di Stefano (già in *Foro it.*, 1988, II, 297, con nota di R. PARDOLESI); Corte d'Appello di Firenze, I, 18 febbraio 1987, Rocchi; Pret. Ferrara, 14 marzo 1987, Furlani; Pret. Milano, 9 giugno 1987, Re (anche in *Giur. cost.*, 1988, II, 226 ss.; con note di P. BAROLO, *Le interferenze televisive ed il reato di cui all'art. 635 cod. pen.: un danneggiamento penalmente irrilevante*, *ibidem*, p. 243; di A. PACE, *Postilla in tema di tutela penale contro le interferenze radiotelevisive*, *ibidem*, p. 246; e di G. MARINI, *Interferenza « indebita » nell'altrui banda di trasmissione radiotelevisiva e delitto di danneggiamento comune*. *Notazioni*, *ibidem*, p. 282), approfondiscono la problematica relativa alla configurabilità del reato di danneggiamento per le interferenze di trasmissioni, nonché alla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto, in capo a chi renda inservibili le emissioni di onde irradiate senza autorizzazione.

La questione della configurabilità del reato di danneggiamento di energie nelle interferenze radiotelevisive è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito: Pret. Firenze 17 giugno 1986, Rocchi, in questa *Rivista*, 1987, 641, con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Le onde hertziane come oggetto di delitti contro il patrimonio*. Indubbia la tutelabilità delle energie economicamente valutabili attraverso tutti i delitti contro il patrimonio, ivi compreso il danneggiamento, per effetto della clausola estensiva generale contenuta nell'art. 624, comma 2, cod. pen., la questione da risolvere si concentrava sulla natura delle onde hertziane. La giurisprudenza le ha qualificate come energie di apprezzabile valore economico e, dunque, tutelate anche dall'ipotesi prevista dall'art. 635. La dottrina ha sul punto mostrato perplessità (cfr. anche P. BAROLO, *cit.*).

Nell'attività di interferenza pare invece pacificamente integrata la condotta di « render inservibile » descritta dalla citata norma.

Per ciò che concerne l'esclusione della scriminante dell'esercizio di un diritto sul presupposto che il danneggiamento operi in danno di un'emittente che opera illecitamente (a parte la pretesuosità di tale rilievo riconosciuta da tutte le sentenze) cfr. anche la sentenza del Pretore di Firenze, *cit.*

Tale procedimento è caratterizzato da peculiari note di autonomia, rispetto al procedimento principale, ed è volto al controllo della correttezza della disposta cautela. A tal fine, e senza vincolo per il giudice del procedimento principale, il giudice del riesame, che certo non può verificare la fondatezza nel merito del reato imputato, deve accertare, nei limiti in cui è apprezzabile, la rispondenza della fattispecie concreta a quella legale ipotizzata, dando ad essa la qualificazione giuridica appropriata purché non sia mutato il fatto contestato (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 27 ottobre 1986, n. 3498 cod. civ., Ferrario, 174.437; Sez. I, 21 ottobre 1983, n. 1733 cod. civ., Filippi, 161.397; Sez. VI, 6 agosto 1986, n. 1366 cod. civ., Leonzi, 173.651; Sez. V, 10 maggio 1984, n. 1423 Losuriello, 164.221; Sez. I, 11 luglio 1985, n. 2299 cod. civ., Pangallo, 170.373; Sez. I, 15 gennaio 1985, n. 129 cod. civ., Falcioni, 167.777; Sez. II, 11 ottobre 1985, n. 1625 cod. civ., Fresi, 170.945; Sez. III, 23 febbraio 1987, n. 383 cod. civ., Gargiulo, 175.486). Inoltre: il giudice del riesame può integrare la motivazione eventualmente lacunosa del provvedimento impugnato e il vizio di legittimità potrà rilevarsi solo quando le ragioni del mezzo di coercizione disposto non emergano dalla considerazione unitaria dei due provvedimenti (Cass., Sez. I, 13 giugno 1985, n. 1845, Ricci, 170.064).

Nel caso in esame il decreto di sequestro del Pretore, che si limita ad indicare i reati imputati (artt. 392, 513, 635 cod. pen. e 195 d.P.R. 156/73) e a rilevare che le emittenti Telecit e TVR Voxon avevano ripreso ad interferire nelle trasmissioni di Canale 7 e Canale 21, sicché si rendeva necessario il sequestro a fini probatori e preventivi, è stato integrato dall'ordinanza del Tribunale che ha dato al fatto una propria configurazione giuridica, argomentando in proposito.

Orbene, esaminando il primo motivo di ricorso, si deve immediatamente rilevare che non vi è immutazione del fatto, perché il fatto di interferenza non è stato modificato, ma ad esso è stata data semplicemente una configurazione giuridica diversa da quelle date dal Pretore, sicché la censura del ricorrente è priva di pregio; inoltre i fini preventivi del sequestro, enunciati dal Tribunale, non

sono contestabili nella loro evidenza, e invero non sono stati posti in discussione.

Quella che è discussa invece è la configurazione giuridica del fatto.

Il Tribunale ha ravvisato nel fatto, chiaro e incontrovertito nei termini di interferenza di alcune emittenti nelle trasmissioni irradiate da altre, il reato di cui all'art. 23 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che punisce ai sensi dell'art. 635, n. 3 cod. pen. chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni ed alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, ma tale qualificazione è erronea perché, data la collocazione della norma, essa si riferisce esclusivamente ai servizi pubblici, postali e di telecomunicazioni ed alle loro opere ed oggetti inerenti.

Da tale norma, poi, nessuna indicazione può trarsi, di alcun segno, per la qualificazione della fattispecie concreta in esame. E ciò perché le due ipotesi alternative del danno sono dissimili tra loro, l'una riguarda i servizi postali e di telecomunicazione e l'altra le opere ed gli oggetti ad essi inerenti, sicché è evidente che il richiamo alle sanzioni del danneggiamento aggregato (art. 635, n. 3) è fatto esclusivamente *quoad poenam*, in ragione cioè della funzione dei servizi e delle opere e non della loro natura, sicché può ricavarsi da esso solo un significato di omogeneità di disvalore offensivo tra il reato richiamante e quello richiamato. Per esempi di questo tipo, con richiami *quoad poenam* che non consentono di costruire il reato richiamante sul paradigma di quello richiamato per la sanzione, ma che rendono evidente solo l'omogeneità offensiva voluta in tal modo significare dal legislatore, si pensi, tra gli altri, al c.d. furto di cose d'antichità e d'arte, di cui all'art. 67 legge 1° giugno 1939, n. 1089, che richiama per la sanzione l'art. 624 cod. pen., alla repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, che rinvia alla sanzione dell'art. 650 cod. pen.

Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 23 d.P.R. cit. è immediata l'esigenza di verificare se al fatto si attagli la figura del danneggiamento comune, concet-

tualmente evocata dal fatto di interferenza, già ipotizzata dal Pretore nel suo decreto di sequestro e della quale le parti civili affermano sussistere gli estremi.

A tal fine conviene precisare che le trasmissioni televisive consistono in energia prodotta da una emittente. Le onde radioelettriche, emesse in una banda definita, sono energie elettriche che fungono da veicolo del segnale video appostovi dall'emittente mediante impressione sulle stesse, con un processo di modulazione, di un determinato messaggio.

Trattandosi quindi di energia prodotta, occorre esaminare se essa possa considerarsi cosa, ai fini della configurabilità del danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., tenendo presente, a tal proposito, che il capoverso dell'art. 624 cod. pen. (e analogamente l'art. 814 cod. civ.) dispone che « agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico ».

Appare evidente quindi che le energie possono essere equiparate alle cose, e che perché siano considerate dalla legge come cose — siano cioè ad esse equiparate — non devono avere i requisiti di queste, quali la isolabilità materiale o la trasferibilità individua ad esempio, ma è sufficiente che abbiano un valore economico. Il valore economico, che è presunto nella energia elettrica, per le altre energie deve essere dimostrato: nel caso in esame non par dubbio che le radioonde, che sono energia prodotta, hanno un valore economico perché su di esse si fondano le prestazioni delle aziende televisive. Esse pertanto sono cose agli effetti della legge penale.

L'equiparazione fatta dalla legge delle energie alle cose mobili dà di per sé ragione del perché per le energie non siano configurabili tutti quei reati che abbiano come oggetto le cose mobili (in senso proprio); ad esempio non è configurabile il furto di radioonde, ma possono essere ipotizzabili altri reati, e ciò avviene nella specie per il danneggiamento. Infatti, l'interferenza di altro segnale sulla stessa banda di frequenza rende inservibile il primo segnale, e si integra così una delle ipotesi previste

dall'art. 635 cod. pen., appunto il rendere inservibile la cosa altrui.

Acclarata la ipotizzabilità del danneggiamento, deve rilevarsi che nel fatto allo stato, non sono evidenziabili le scriminanti di cui agli artt. 51, 52 cod. pen. delle quali il ricorrente chiede l'applicazione.

Per percepire il senso delle invocate scriminanti conviene brevemente richiamare la vigente disciplina delle emittenti televisive, o meglio, i termini della mancanza di disciplina appropriata per le emittenti televisive private in ambito locale.

È noto che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 225 e 226 del 10 luglio 1974 ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusiva statale dei ripetitori di stazioni estere e dell'esercizio di stazioni locali di televisione via cavo, stabilita dal d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Al vuoto legislativo così determinato si ha sopperito la legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) e di tale legge la Corte, con sentenza n. 202 del 28 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità di quelle norme che non consentivano l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Il regime « misto » delle trasmissioni televisive così introdotto, con riserva allo Stato di quelle di ambito nazionale, ha avuto conferma dalla Corte con sentenza n. 148 del 21 luglio 1981 che poi, con sentenza n. 237 del 30 luglio 1984 ha rilevato, tra l'altro, che la trasmissione via etere su scala locale è assolutamente libera nel senso che si svolge in regime di totale carenza legislativa.

Successivamente, con la sentenza n. 231 del 17 ottobre 1985 la Corte ha dichiarato l'illegittimità di quelle disposizioni della legge n. 103 del 1975 — emanata a seguito delle sentenze nn. 225 e 226 della Corte — che imponevano ai ripetitori di programmi emessi da stazioni televisive estere di « oscurare » i messaggi pubblicitari, e infine, con la sentenza n. 35 del 5 febbraio 1986 ha dichiarato legittima altra disposizione della stessa legge relativa a modalità per ottenere l'autorizzazione provvisoria per i titolari di impianti ripetitori (sia di programmi esteri, che di pro-

grammi nazionali) già installati al momento di entrata in vigore della legge.

Nel frattempo era stato emanato il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, conv. in legge 4 febbraio 1985, n. 10 (disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive) che, nel ribadire che è riservata allo Stato la diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale e nel rinviare l'assetto della materia ad una futura legge generale sul sistema radiotelevisivo, sino alla approvazione di tale legge e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (termine poi prorogato), si è limitata a consentire la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984.

In tale situazione normativa la giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. Un., 3 dicembre 1984, n. 6341, Soc. Sit c. Soc. Distrib. Tel., 437.940 e 3 dicembre 1984, n. 6339, Soc. Sit c. Soc. Telemilano, 437.939; Sez. I, 2 aprile 1987, n. 3179, Soc. Delta c. Moretti, 452.245 e Sez. I, 20 febbraio 1986, n. 1037, Soc. Telemilano c. Sit, 444.459) ha affermato che nelle controversie tra privati senza autorizzazione che impegnino lo stesso canale per trasmissioni televisive via etere in ambito locale il conflitto si risolve secondo il criterio della priorità dell'uso di fatto del canale, salvo la diversa ipotesi della ripetizione di programmi televisivi stranieri nella quale la presenza dell'autorizzazione costituisce, a differenza di quanto si verifica nelle trasmissioni nazionali, presupposto di liceità dell'esercizio televisivo, con la conseguenza che una attività illecitamente compiuta non è qualificabile come preuso suscettibile di tutela giuridica.

Orbene, proprio su ciò il ricorrente fonda le invocate scriminanti, affermando che gli impianti interferiti sono ripetitori non autorizzati di programmi esteri sicché è legittima l'occupazione delle relative frequenze.

Invero, l'art. 38 legge n. 103 del 1975 subordina ad autorizzazione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (e il comma 2 dell'art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 45 legge n. 103 del 1975, prevede la sanzione in caso di mancan-

za) « l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi, irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi ... che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano... ».

In proposito alla situazione così delineata, nei termini proposti, questa Suprema Corte deve rilevare, richiamati i peculiari connotati del giudizio di riesame già esposti: che le invocate esimenti dell'esercizio di un diritto o della sua difesa legittima non sono immediatamente percepibili nell'azione dannosa volontariamente intrapresa, che è cosa diversa da una controversia sulla priorità dell'uso, della quale peraltro in questa sede — che è di legittimità in procedimento di riesame — se ne conosce un solo segmento (il decreto di sequestro del Pretore afferma che le emittenti televisive Telect e TVR Voxon hanno « ripreso » ad interferire nelle trasmissioni in ambito locale delle emittenti « Canale 7 » e « Canale 21 »), e che, inoltre, non risulta evidente il presupposto sul quale il ricorrente fonda le esimenti, cioè la illegittimità degli impianti interferiti di « Canale 7 » e di « Canale 21 » in quanto ripetitori abusivi.

Invero, dalla motivazione del provvedimento impugnato, sul punto non contraddetto dal ricorrente, sembra che, almeno allo stato, detti impianti trasmettono « in differita » anche programmi di Telemontecarlo, sicché appaiono essere dei trasmettitori e non dei ripetitori. È evidente però che il punto richiede un approfondito esame dei dati di fatto, inquadrati negli estremi richiesti dalla fattispecie di cui all'art. 38 legge n. 103 del 1975, e poi, se del caso, anche in relazione alla successiva normativa, che può essere compiuto solo dal giudice del procedimento principale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

APPELLO FIRENZE**18 FEBBRAIO 1987****PRESIDENTE:****ROTOLO****ESTENSORE:****AVETA****IMPUTATO:****ROCCHI****Radiotelevisioni • Emittenti private • Disturbo del servizio di telecomunicazioni • Reato • Esclusione.**

L'art. 23 del d.P.R. n. 156 del 1973 tutela solo il servizio pubblico di telecomunicazioni esercitato dallo Stato direttamente, o indirettamente, attraverso privati concessionari, e non anche le emittenti private.

Radiotelevisione • Emittenti private • Irradiazioni dirette ad interferire con altrui segnali • Danneggiamento di energie • Configurabilità.

L'irradiazione di trasmissioni televisive (onde radioelettriche) sulla stessa frequenza già usata per le proprie trasmissioni da altra emittente, determinando interferenze e risolvendosi nel danneggiamento delle altrui energie (onde hertziane) economicamente valutabili, integra il reato di danneggiamento.

Radiotelevisione • Emittenti private • Uso illegittimo della frequenza • Danneggiamento • Causa di giustificazione • Esercizio del diritto • Legittima difesa • Esclusione.

Le interferenze determinate sulle trasmissioni irradiate da ripetitori di programmi stranieri, anche ove questi operino in assenza di concessione o di assegnazione della frequenza, costituiscono il reato di danneggiamento e non sono scriminate ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. pen.

(Omissis).

Con querela del 3 giugno 1986 Montagni Mauro, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. Telecentro Toscana, effettuate la diffusione in ambito locale di trasmissioni televisive sul canale 64, lamentava l'esplicazione di attività di disturbo eseguita mediante irradiazione sulla stessa frequenza di programmi televisivi da parte di altra emittente privata a partire dal 27 maggio 1986 in dispregio al preuso esercitato da oltre 4 anni su tale banda di frequenza da parte della propria emittente, che — a causa delle dette interferenze — subiva effetti distruttivi dei propri segnali. Precisava che, a seguito di un accordo in data 23 marzo 1986, aveva ceduto alla soc. TV Internazionale Milano, un ramo dell'azienda comprensivo della cennata banda di frequenza e che, attualmente, sul canale 64 trasmettevano a fasce orarie alternate, i propri programmi sia la propria emittente che TVI, con ripetizione da parte di quest'ultima del programma estero di Telemontecarlo dalle ore 13 alle ore 01. Il querelante chiedeva procedersi al sequestro delle apparecchiature dell'emittente « Canale 10 » avendo identificato nella predetta la società televisiva irradiante i segnali di disturbo in iso-frequenza.

Si accertava che realmente l'emittente indicata diffondeva i propri segnali sulla stessa frequenza utilizzata da TCT e TMC disturbando gravemente le trasmissioni sino a renderle inintelligibili attraverso un normale televisore.

Il Pretore di Firenze, con decreto del 3 giugno 1986, disponeva in via d'urgenza il sequestro delle apparecchiature dell'emittente disturbante, che era eseguito il giorno successivo. Anche TV Internazionale Milano sporgeva querela

contro il responsabile di Canale 10 lamentando l'oscuramento dei propri programmi e cioè la ripetizione delle trasmissioni di Telemontecarlo.

A seguito di apposita istanza, il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell'11 giugno 1986, revocava il sequestro delle apparecchiature di Canale 10, il cui rappresentante — Rocchi Egidio — era tratto al giudizio del Pretore di Firenze per rispondere dei reati specificati in rubrica.

In esito al dibattimento nel corso del quale si costituivano parte civile sia il Montagni in rappresentanza di Telecentro Toscana, sia Barsanti William, in rappresentanza di TV Internazionale Milano, ed era disposta perizia tecnica sulla natura delle onde radioelettriche, il Pretore di Firenze pronunciava in data 17 giugno 1986 la sentenza il cui dispositivo è sintetizzato in epigrafe.

Avverso tale decisione proponevano tempestivo appello sia l'imputato che la parte civile Barsanti William.

All'odierno dibattito il Rocchi ha confermato il precedente assunto col quale ammetteva di sapere che sulla frequenza in questione da anni trasmetteva TCT e da poco tempo anche TMC e che ciò nonostante, aveva intrapreso ad irradiare i propri segnali sul canale 64 ritenendo che lo stesso fosse diventato *res nullius* perché la ripetizione del programma straniero avveniva senza autorizzazione ministeriale e doveva quindi considerarsi illecita sotto ogni aspetto, ed ha dichiarato, inoltre, di non voler usufruire della recente amnistia.

Al termine del dibattito questa Corte osserva: il primo giudice ha escluso che l'attività posta in essere dal prevenuto possa essere ricompresa nell'ambito dell'art. 23 d.P.R. 29 marzo 1963, n. 156 per il profilo che detta norma è applicabile solo al servizio pubblico delle telecomunicazioni esercitato direttamente dallo Stato o indirettamente attraverso privati concessionari, ma non anche alle emittenti private, sia che ripetano programmi stranieri sia che diffondano propri programmi in ambito locale; tuttavia ciò non impedisce — quando la materialità dell'azione cada sulle cose, nella specie onde radioteletriche — che siffatta attività possa ricadere nella previsione della norma di cui all'art. 635 cod.

pen., attesa la diversa consistenza strutturale dei due illeciti e la conseguente inapplicabilità del principio di specialità, posto che, mentre caratteristica peculiare della norma *ex art. 23* citato è la natura pubblica del servizio danneggiato, l'art. 635 cod. pen. ha più ampia e generica portata prevedendo come reato qualsiasi fatto, che cagioni con le modalità indicate nella norma stessa, un danno per le cose mobili od immobili altrui. E sotto questo diverso profilo si è ritenuto nell'impugnata sentenza che l'emissione di segnali contemporaneamente irradiati sulla stessa banda di frequenza da altri utilizzata, abbia cagionato l'inservibilità delle altrui onde radio elettriche allo scopo cui sono destinate con conseguente danno a cose altrui reprimibile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

La delineata costruzione accusatoria è stata censurata dall'imputato appellante, che si è dolto dell'« espansione » operata dal Pretore della norma penale anzidetta in una materia disciplinata compiutamente da norme penali speciali (e da norme amministrative sanzionatorie), all'uopo richiamando i punti più salienti della normativa di cui al d.P.R. n. 156 del 1973 (artt. 23, 195, 240, 402) prevedenti danni, disturbi ed interferenze nel campo delle radiocomunicazioni, la cui violazione comporta un sistema sanzionatorio penale ed anche amministrativo, talché sarebbe stato violato « il principio di tassatività ed a maggior conforto del suo asserto per cui « la commissione di interferenze non costituisce reato » ha richiamato anche la legge 8 aprile 1983, n. 110 sulle interferenze riflettenti i servizi di radionavigazione aerea sanzionata solo amministrativamente.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

A prescindere dal rilievo che per le violazioni più gravi il testo unico delle disposizioni in materia di bancoposta e di telecomunicazioni espressamente richiama proprio, sia pure *quoad poenam*, l'art. 635, n. 3 cod. pen. (vedi detto art. 23) e riserva solo alle minori violazioni l'applicazione di sanzioni pecuniarie ora depenalizzate, tale sistema normativo esplica la sua efficacia soltanto nell'ambito del servizio pubblico delle telecomunicazioni e non contempla le

possibili violazioni mediante interferenze commesse da impianti televisivi privati alle quali è inestensibile ed inapplicabile in virtù delle esatte perspicue considerazioni svolte all'uopo nell'impugnata decisione, che vanno qui pienamente condivise, sicché corretto si palesa l'operato del primo giudice, che — esistendone gli estremi — inquadra siffatta attività nell'ambito del reato di danneggiamento ed esclude la sussistenza dell'invocato principio di specialità.

L'appellante, a maggior suffragio della sua richiesta di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, formula l'ulteriore rilievo secondo cui, pur potendosi in astratto ritenere « cose » le onde radio elettriche o comunque ad esse equiparabili, e pur potendosi ammettere che le medesime siano suscettibili di patire violenza, esclude — tuttavia — che le stesse possano costituire oggetto di reati contro il patrimonio ed in particolare dell'ascritta imputazione di danneggiamento. All'uopo richiamato l'art. 624 cod. pen. che considera cose mobili anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico, il prevenuto trae la conseguenza che proprio la *sedes materiae* induce a concludere che debba comunque trattarsi di energie suscettibili di furto e quindi di sottrazione od apprensione da parte dell'agente e tali non sono le « onde televisive », che per la loro natura, una volta emesse nell'etere, non possono essere più controllate dall'emittente, né apprese, sottratte o distrutte da chicchessia, a differenza dell'energia elettrica, che — com'è pacifico in giurisprudenza — è suscettibile di essere oggetto del reato di furto.

Tali deduzioni non sembrano accoglibili.

Richiamati in primo luogo i principi di ordine tecnico-scientifico espressi dal perito sulla natura, consistenza ed altre qualità delle radio onde, indicati nell'impugnata sentenza e che qui s'intendono integralmente trascritti, va chiarito — anzitutto — che l'espressa equiparazione fatta dal legislatore dell'energia elettrica e di altre similari energie al concetto di cosa mobile, non viene affatto in rilievo solo in relazione al delitto di furto, come erroneamente assume l'appellante, pur se compresa in detta norma specifica, ma anche in riferimento

ad ogni altra norma penale nella quale venga in considerazione il concetto di « cosa mobile », come d'altronde chiaramente si evince dall'inciso « agli effetti della legge penale » racchiuso nel capoverso dell'art. 624 cod. pen., e quindi anche in relazione al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. ove l'azione del reo danneggi l'energia indipendentemente dal danneggiamento dell'impianto che la produce o la trasmette. Orbene, non vi è dubbio che le interferenze deliberatamente cagionate dall'imputato sulle onde radio elettriche prodotte dalle due emittenti in questione, da ritenersi energia economicamente valutabile in quanto costituiscono l'essenza delle prestazioni televisive, pur non cagionando una modifica strutturale delle onde stesse, tuttavia ne snaturano profondamente la funzione rendendo inservibile il segnale originario di cui la radio-onda è vettore e sostanziano in definitiva un'azione di danneggiamento delle elettro-onde altrui, che costituiscono creazione dell'impianto che le genera.

L'appellante reitera nei suoi motivi la richiesta, già respinta in primo grado, di assoluzione dal reato attribuitogli in quanto non punibile ai sensi degli artt. 51, 52 e, comunque, ai sensi dell'art. 59 cod. pen. All'uopo sostiene che — in virtù della liberalizzazione operata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1976, che consentì l'installazione di impianti radiotelevisivi in ambito locale senza concessione amministrativa e senza previa assegnazione di frequenza di servizio, e del rilievo che la ripetizione del programma estero di Telemontecarlo non è stata autorizzata ex art. 38 legge n. 103 del 1975, né legittimata in via provvisoria dal successivo art. 44, per cui la relativa attività costituisce illecito punito dall'art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973 — la situazione di interferenza creata dalla propria emittente deve risolversi a favore di quest'ultima, che in sostanza ha esercitato un proprio diritto nascente dall'utilizzazione della frequenza da altri abusivamente occupata.

Orbene, a prescindere dalla considerazione che l'illiceità penale della ripetizione di programmi esteri non è stata giudizialmente accertata nel presente procedimento ed è ancora *sub iudice* la sentenza pretorile del 9 dicembre 1986

di condanna, ex art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973, del titolare di TVI, essendo stata gravata da appello, il preteso esercizio di un diritto vantato dal Rocchi, che irradiando le trasmissioni di « Canale 10 » sul canale 64, mirava al fine di estromettere sia TMC che TCT, onde appropriarsi del canale stesso, non appare legittimato, come egli sostiene, dalla sentenza della Suprema Corte n. 1037 del 1986. Tale decisione riguardava soltanto la risoluzione di un conflitto in sede petitoria tra due emittenti per l'utilizzazione di un canale a suo tempo usato da una delle due (SIT) per la ripetizione di un programma estero, e non è stata ivi affrontata la posizione dell'impresa televisiva ripetitrice come TVI in possesso di una pluralità di autorizzazioni provvisorie per altre località nazionali ottenute ai sensi dell'art. 44 legge n. 103 del 1975 e — comunque — il predetto canale era utilizzato in via alternativa anche da TCT, le cui trasmissioni televisive di programmi in ambito locale sono lecite, anche se prive di autorizzazione e che indubbiamente vanta una situazione peggiore rispetto al « Canale 10 ».

Ne consegue che l'azione addebitata al Rocchi si palesa del tutto sfornita di una causa giustificatrice ed il mero interesse di fatto sottostante non può ricevere alcuna tutela giuridica per le violente modalità del suo esercizio.

Gli ulteriori rilievi formulati dall'appellante in ordine al principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. nei confronti della diversa fattispecie p. e p. dall'art. 392 cod. pen. e quelli relativi all'insussistenza di detto reato, non possono essere oggetto di disamina in questa sede, attesa l'assoluzione ampiamente liberatoria adottata dal primo giudice in ordine alla sussistenza di siffatto reato, ovviamente insuscettibile di rilievi da parte del prevenuto.

Non può nemmeno accogliersi il subordinato motivo secondo cui le onde televisive non sono autonomamente considerabili come *res* agli effetti dei reati contro il patrimonio in generale e del reato di danneggiamento in particolare, e quindi non può configurarsi la contestata aggravante con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela.

A prescindere dalla considerazione — quanto alla querela di Telecentro Toscana — della sua piena validità essendo stata proposta dal presidente della società previa delibera del consiglio di amministrazione (vedi documentazione in atti) e dal rilievo che il giudice — contrariamente a quanto opina l'appellante — è l'unico legittimato ad enucleare nei fatti esposti dal querelante le ipotesi di reato ivi emergenti senza essere ovviamente condizionato dal *nomen iuris* indicato dalla parte, ed analoghe osservazioni possono prospettarsi per l'altra querela di TVI, nel caso di specie — comunque — va ribadita la sussistenza della contestata aggravante ex art. 61, n. 7 cod. pen. con la conseguente procedibilità d'ufficio, sia perché le radio onde vanno ritenute *res* rilevanti agli effetti penali, come dianzi si è esposto, sia per le perspicue notazioni in ordine alla sussistenza della predetta aggravante formulate nell'impugnata sentenza in maniera del tutto ineccepibile e corretta.

Pertanto, il gravame proposto dal Rocchi va respinto ed in conseguenza vanno integralmente ribadite le statuizioni penali di condanna espresse nell'impugnata sentenza nei confronti dell'appellante.

Quanto alle statuizioni di carattere civile della predetta decisione, le conseguenze civilistiche derivanti dal ritenuto reato di danneggiamento debbono essere circoscritte soltanto dal risarcimento del danno, del quale il reato sia stato causa immediata e cioè il danno diretto ed effettivo. Orbene, non vi è dubbio che le interferenze deliberatamente attuate dall'imputato abbiano cagionato un'inservibilità dell'onda elettrica portatrice del messaggio televisivo in relazione allo scopo cui era destinata. Il relativo danno — a prescindere da quello mediato, che qui non va considerato — s'identifica soltanto nella lesione di un bene (la radio onda prodotta dalle apparecchiature delle due emittenti) indubbiamente suscettibile di valutazione economica, il cui risarcimento, limitato solo alla sua inutilizzabilità — in mancanza di parametri idonei a determinarne il costo di produzione ed avuto pur riguardo al breve periodo in cui ebbero luogo le incriminate interferenze — va determinato ex

bono et aequo nell'importo di L. 100 mila da corrispondere dal Rocchi a favore di ciascuna delle parti offese.

Va in tali sensi modificata l'originaria statuizione del Pretore sia per quanto riguarda il *quantum* ora determinato a favore della parte civile appellante Barsanti William, le cui doglianze, in ordine alla ritenuta limitazione al solo dan-

no emergente, non vanno accolte, sia per quanto concerne il ristoro dei danni verso l'altra parte civile Montagni Mauro, anche per costui ristretto nei limiti dianzi indicati, con la conseguente esclusione per entrambi della rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio.

(*Omissis*).

PRETURA FERRARA

14 MARZO 1987

ESTENSORE:

COSTANTINO

IMPUTATO:

FURLANI

Radiotelevisioni • Emittenti private • Irradiazioni dirette ad interferire con segnali altrui • Danneggiamento di energie • Configurabilità.

È configurabile il reato di danneggiamento di energie nell'irradiazione di trasmissioni televisive che determini interferenze ad altra emittente che già utilizza la medesima frequenza, essendo le onde radioelettriche energia economicamente valutabile e tutelata ai sensi degli artt. 624, comma 2 e 635 cod. pen.

Radiotelevisioni • Emittenti private • Uso illegittimo della frequenza • Danneggiamento • Causa di giustificazione • Esercizio di un diritto • Esclusione.

Non sussiste la scriminante dell'esercizio di un diritto nell'attività di interferenza esercitata da un'emittente privata locale sulle trasmissioni di altra emit-

tente (ripetitore di programmi esteri) sul presupposto che tale attività di ripetizione avvenga senza autorizzazione ministeriale, e quindi sia illecita (ipotesi peraltro smentita nel caso di specie) vigendo il noto principio secondo cui nessuno può ritenersi autorizzato a tenere un comportamento costituente reato solo perché il soggetto passivo del reato si trovi in una situazione delittuosa.

(*Omissis*).

FATTO E DIRITTO. — Con querela presentata in data 30 giugno 1986, a mezzo di procuratore speciale, la TV Internazionale Milano S.p.A. con sede in Roma e la Intertv che diffondeva sul Canale 55 UHF i programmi televisivi di Telemoncaterlo a seguito di accordo con TV Internazionale Milano la quale, a sua volta, era autorizzata alla diffusione in Italia dei predetti programmi, premesso quanto sopra, lamentavano disturbi, a partire dal 13 giugno 1986, derivanti da interferenze sul Canale 55 UHF, da parte di altra emittente privata identificata per Tele Radio Bassanese. Chiedevano procedersi a immediato sequestro degli impianti gestiti dalla emittente interferente. Il Pretore di Ferrara esaminata la documentazione prodotta, disposti accertamenti tramite l'Escopost, riteneva che, effettivamente, l'emittente con sigla Telealto trasmetteva sul Canale 55 UHF mentre aveva denunciato le proprie trasmissioni sul Canale 68 UHF e così disturbando le trasmissioni della Società querelante. Per questi motivi, con decreto in data 25 luglio 1986 il

Pretore ordinava il sequestro delle apparecchiature di Tele Alto Bassanese e rinviava a giudizio il rappresentante legale dell'emittente disturbante nella persona di Furlani Renato per l'udienza dibattimentale del 12 gennaio 1987 contestandogli i reati di danneggiamento aggravato e di turbata libertà dell'industria e del commercio. Al dibattimento, le parti civili costituite concludevano per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a causa di disturbi.

Anche il P.M. concludeva per la condanna.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Dalla documentazione agli atti, dalle deposizioni testimoniali assunte in sede dibattimentale e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato si rileva che a partire dall'anno 1983 Intertv s.r.l. diffondeva, a seguito di convenienze con TVI Internazionale Milano S.p.A., i programmi televisivi di Telemontecarlo dei quali appunto TVI Milano ha l'autorizzazione provvisoria alla ripetizione in Italia; autorizzazione beninteso da parte dell'emittente monegasca e non già da parte del competente Ministero il quale, notoriamente, non rilascia alcuna autorizzazione alla ripetizione in Italia di programmi televisivi stranieri.

A far data dal 13 giugno 1986, sullo stesso canale utilizzato da Intertv (Canale 55 UHF), ha iniziato la trasmissione dei propri programmi Telealto Bassanese. Dette trasmissioni che avrebbero dovuto avere un ambito locale limitato alla città di Rovigo, hanno interferito e disturbato le trasmissioni di Intertv sul Canale 55 in tutta la zona di Ferrara (v. dep. Artioli e perizie Escopost confermate dai tecnici in udienza). L'imputato ha riconosciuto di aver trasmesso sul Canale 55 UHF cercando, però, di giustificarsi affermando di non essere a conoscenza che sul Canale 55 UHF trasmettesse un'altra emittente privata.

La giustificazione però non regge sia perché la banda di frequenza utilizzata in Emilia-Romagna dai ripetitori dell'emittente monegasca è indicata su tutte le pubblicazioni specializzate in materia sia perché, com'è risultato dall'istruttoria dibattimentale (teste Artioli), ed ancor più come risulta a qualsiasi utente

televisivo, è sufficiente un normalissimo moderno televisore dotato dell'indicatore delle frequenze per rendersi conto in quale canale vengono irradiate le immagini che compaiono sul monoscopio, sia infine perché lo stesso tecnico (Boscariol) incaricato dall'imputato di effettuare indagini preliminari, aveva modo di accertare che da Nord veniva irradiato sul Canale 55 il segnale di Telemontecarlo.

Sul fatto, quindi, non possono sussistere dubbi, si tratta di vedere se esso integra le ipotesi delittuose contestate.

In primo luogo occorre sgomberare il campo da un equivoco nel quale è caduta, ad avviso di questo giudice, la difesa dell'imputato la quale ha sostenuto che non poteva integrare ipotesi di reato il comportamento del legale rappresentante di Telealto perché la ripetizione del programma straniero avveniva senza autorizzazione ministeriale e da considerarsi, quindi, illecita sotto tutti gli aspetti. A prescindere dal fatto che, se anche ciò fosse vero non sposterebbe i termini della questione nel senso che nessuno può ritenersi autorizzato a tenere un comportamento anti-giuridico previsto dalla norma penale come reato per il solo fatto che anche il soggetto passivo di questo comportamento-reato versi in ipotesi delittuosa (è scolastico l'esempio di chi ruba al ladro e commette il reato di furto); al di là di ciò, v'è da rilevare nella fattispecie che l'art. 3, comma 1, d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10 dispone che l'attività delle singole emittenti, già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, può essere proseguita sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo. Ciò vale, ad avviso di questo Pretore, non solo per le emittenti televisive private nazionali ma anche per i ripetitori privati di emittenti estere. Basta ricordare a questo proposito le norme degli artt. 2 e 4 d.l. n. 807 del 1984 nonché la sentenza della Corte Costituzionale del 10 luglio 1974, n. 225. Per quanto riguarda poi il termine semestrale di cui all'art. 3 d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, prorogato successivamente fino al 31 dicembre 1985, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno concordemente riconosciuto che esso aveva la sola funzione di sollecitare il Parla-

mento all'approvazione della legge generale e che, quindi, l'attività delle emittenti private rimaneva lecita sino a quando non sarebbe entrata in vigore la legge.

D'altra parte dalla documentazione prodotta da TV Internazionale Milano risulta che il Direttore Generale dei servizi radioelettrici del Ministero PP.TT. riconosceva che gli impianti ripetitori delle trasmissioni di Telemon-tecarlo o rientrano tra quelli per i quali è consentito l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44 legge 14 aprile 1975, n. 103 ovvero ricadono nella disciplina degli artt. 3 e 4 legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Esaminando ora l'imputazione a carico del preveduto, va rilevato che il reato di danneggiamento è stato contestato sotto il duplice aspetto del danneggiamento di servizi di telecomunicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 e 635, n. 3 c.p., e del danneggiamento delle onde radioelettriche e delle relative bande di frequenza, concretandosi la condotta come irradiazione di segnali televisivi su banda di frequenza già in precedenza utilizzata da altre emittenti, e così danneggiando cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità. Ritiene questo Pretore che, nella fattispecie, non sussista il reato previsto dall'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 sanzionato ai sensi dell'art. 635, n. 3 cod. pen.

In proposito va osservato che la locuzione « servizio di telecomunicazioni » usata nell'art. 23 deve intendersi riferito esclusivamente ai servizi pubblici (cfr. artt. 25 e 26) mentre l'attività svolta dai privati è definita come l'esercizio di impianti di telecomunicazioni » (cfr. art. 1, comma 2 e 183 d.P.R. n. 156 del 1973).

Ciò deve far ritenere che vigendo il sistema del monopolio (all'epoca dell'emanazione della legge in esame) il legislatore abbia voluto riservare al servizio pubblico di telecomunicazioni, inteso come unico servizio riconosciuto, una più intensa tutela penale.

Resta tuttavia, ad avviso del giudice, applicabile alla fattispecie la norma generale dell'art. 635 cod. pen. che punisce come danneggiamento il fatto di chi distrugga, disperda, dete-

riori o renda in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. Orbene, occorre stabilire, per la sussistenza dell'elemento materiale del reato, se le onde radioelettriche possono essere considerate alla stregua di cose mobili. L'art. 814 cod. civ. sancisce che si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico; e l'art. 624, comma 2 cod. pen. statuisce che, agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Orbene, le interferenze di Telealto che hanno causato disturbi alle trasmissioni di Interv, rendendole non intelligibili, integrano, senza ombra di dubbio, il danno a cose mobili richiesto dall'art. 635 cod. pen. per la sussistenza del reato. L'interferenza, invero, danneggia le onde radioelettriche rendendo conseguentemente inservibile il segnale da esse trasportato. Parimenti non possono sussistere dubbi sul fatto che le onde radioteletriche siano energie valutabili economicamente; basti pensare al fatto che su di esse si fondano tutte le prestazioni delle aziende televisive; danneggiarle vuol dire rendere impossibile le trasmissioni e quindi non ricevibili i programmi trasmessi.

Da quanto sopra esposto deriva come corollario la sussistenza delle aggravanti della pubblica fede e della pubblica utilità posto che l'onda radioelettrica, per sua natura, è destinata a muoversi nello spazio dove (com'è avvenuto nella fattispecie) è aggredibile da chiunque voglia interferirla danneggiando un servizio che, proprio perché diretto ad un numero indeterminato di utenti, va qualificato di pubblica utilità.

In ordine poi all'elemento soggettivo del reato, occorre rammentare che è sufficiente, per la sussistenza del delitto di danneggiamento, la conoscenza e la volontà di rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. In poche parole non occorre il dolo specifico, cioè il proposito di nuocere ad altri, bastando il dolo generico o eventuale il quale sussiste ogni qualvolta il soggetto agente, pur volendo un determinato evento, prevede che possa accaderne pure uno diverso e comunque accetta il rischio che questo accada.

Questo Pretore ritiene che nella fattispecie tale sia stato l'atteggiamento psicologico del legale rappresentante di Telealto non potendosi ritenere, data la sua decennale esperienza nella materia, che egli non abbia potuto rendersi conto che le trasmissioni su un canale già occupato avrebbero interferito con quelle dell'emittente che quel canale preusava.

Per le considerazioni sopra esposte, l'imputato va ritenuto responsabile del reato previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 635, comma 2, n. 3 e 625, n. 7.

In ordine al reato di cui al capo B) della rubrica, ritiene il giudicante che l'imputato debba essere mandato assolto.

Per la sussistenza di questo reato, invero, occorre che il comportamento dell'agente possa considerarsi fraudolento cioè subdolo e sleale.

Occorre, quindi, che il soggetto agente tenda a nascondere o a mascherare con l'inganno l'illiceità della sua azione e ciò, per la verità, non si riscontra nella fattispecie tant'è che la fonte di emanazione dei segnali disturbanti era ed è stata facilmente riconoscibile.

(*Omissis*).

PRETURA MILANO

9 GIUGNO 1987

ESTENSORE:

PU NZO

IMPUTATO:

RE

Non sussiste la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto nell'attività d'interferenze esercitata da un'emittente privata locale su altro impianto privato di ripetizione, sul presupposto (peraltro infondato) che il soggetto passivo del reato si trovi in una situazione d'illiceità penale.

Radiotelevisione • Emittenti private • Irradiazioni dirette ad interferire con segnali altrui • Danneggiamento di energie • Configurabilità.

L'irradiazione di trasmissioni televisive (onde radioelettriche) sulla stessa frequenza già utilizzata da altra emittente, determinando interferenze delle trasmissioni di quest'ultima si risolve nel danneggiamento delle altrui energie economicamente valutabili, punibile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

Radiotelevisione • Emittenti private • Uso illegittimo della frequenza • Danneggiamento • Causa di giustificazione • Esercizio di un diritto • Esclusione.

Radiotelevisione • Emittenti private • Ripetitori di programmi dall'estero • Autorizzazione provvisoria • Aumento della potenza autorizzata • Liceità • Limiti.

L'attività di un ripetitore di programmi dall'estero autorizzato provvisoriamente ai sensi dell'art. 44 legge n. 103 del 1975 deve ritenersi lecita anche in ipotesi di aumento di potenza, fermi restando il luogo d'installazione, la frequenza e la mancanza di disturbi a pubblici servizi.

(*Omissis*).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con denuncia-querela depositata il 14 giugno 1986 Barsanti William, quale legale rappresentante della TVI S.p.A. (che ripete — nel territorio italiano — i programmi televisivi dell'emittente estera « Telemontecarlo ») esprimeva che sul canale televisivo 65 (zona di Milano), utilizzato dalla TVI già da prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 1975 per le trasmissioni di « Telemontecarlo », dal precedente 12 giugno la ricezione del segnale risultava fortemente disturbata da interferenze, provenienti da antenna all'uopo utilizzata dalla Teleslibera Italiana S.p.A. di Milano.

L'esponente chiedeva che fosse penalmente perseguito il responsabile dei disturbi, prospettando la sussistenza di molteplici illeciti penali.

Il Pretore disponeva accertamenti incaricandone l'Escopost di Milano. Quindi, in base alle risultanze riferite dall'Escopost — che confermavano i disturbi — e alla documentazione tecnica depositata dal querelante il 18 giugno 1986 emetteva decreto di perquisizione e sequestro delle apparecchiature interferenti che risultavano di appartenenza ed esercizio non alla « Teleslibera italiana » ma alla « Tivisell s.r.l. » di cui era amministratore l'odierno imputato, cui con mandato di comparizione venivano contestati i reati di cui agli artt. 635 e 513 cod. pen.

Nel frattempo, a seguito di ricorso del Re, il Tribunale in sede di riesame revocava il sequestro. Inoltre la TVI, in persona del legale rappresentante, presentava il 19 giugno 1986 ed ancora l'1 agosto ulteriori querele per disturbi originati su altro canale — il 61 — pure adibito alle trasmissioni di « Telemontecarlo » nella zona di Milano, da emittente situata in località compresa nel mandamento di Almenno S. Salvatore (Bergamo).

Ancora successivamente, la stessa TVI, in esito all'avvenuto dissequestro della fonte delle interferenze sul canale 65, lamentava con memorie ed esposti che erano ricominciati disturbi sul detto canale.

A questo punto il Pretore, con proprio provvedimento del 4 novembre 1986, rilevava la particolare complessità e l'ete-

rogeneità ormai raggiunta dal materiale istruttorio, ritenuto che in ordine alle interferenze sul canale 61, riferite dalla società querelante alla « Tivisell » sulla base di semplici sospetti, era competente il Pretore di Almenno S. Salvatore, nel cui mandamento, diversamente dalle interferenze denunciate sul canale 65, era situata la fonte di disturbi, come documentato nelle querele; che l'unica ragione per derogare all'ordinaria competenza per territorio sarebbe stata la connessione soggettiva, ma a consigliare una scelta diversa stavano preminenti ragioni di speditezza ed economia processuale, come stabilito dalla costante giurisprudenza del S.C.; disponeva la trasmissione di tutti gli atti relativi alle interferenze sul canale 61, *ex art. 48-bis* cod. proc. pen. al Pretore di Almenno S. Salvatore, provvedendo con separato decreto alla citazione a giudizio del Re in ordine alle imputazioni già contestategli col mandato di comparizione, che comprendeva i fatti commessi fino al 18 giugno 1986. Per il periodo successivo, restando da compiere, in relazione alle posteriori denunce di turbativa sul medesimo canale 65, tutti gli atti istruttori onde individuare precise responsabilità, e non essendovi quell'evidenza della prova sussistente invece *ex art. 48-bis* cod. proc. pen. per il periodo anteatto, veniva infine provveduto a stralcio degli atti con formazione di separato fascicolo.

Non approvava tali provvedimenti processuali il Re, che tramite i suoi difensori, con atto depositato in cancelleria il 9 dicembre 1986, presentava denuncia di conflitto di competenza *ex art. 51, n. 2* cod. pen., rilevando che per lo stesso reato erano — a suo dire — pendenti procedimenti davanti a due diversi giudici.

La Corte di cassazione, con sent. n. 607 del 3 marzo 1987 dichiarava « inammissibile la denuncia per insussistenza del conflitto », escludendo che potesse parlarsi, in ordine alle interferenze (poste in essere in zone diverse) sul canale 61 UHF e su quello 65, di « distinti procedimenti a carico del medesimo imputato e per il medesimo fatto-reato nella sua ontologica e naturalistica consistenza ».

Fermo il provvedimento di stralcio di cui sopra, in ordine ai reati in epigrafe,

a seguito di regolare notifica del decreto di citazione, il dibattimento veniva infine aperto il 9 giugno 1987, nell'assenza dell'imputato (che aveva rinunciato a comparire) e con la TVI costituita parte civile.

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Motivi della decisione. — Consocia di non avere in fatto — praticamente pacifico — granché da dire, la difesa dell'imputato ha sostenuto pregiudizialmente (con molta energia e dovizia di argomenti) che il comportamento del Re sarebbe lecito, perché illecita è la situazione giuridica da lui incisa: più precisamente, il Re avrebbe agito quale esercente di emittente locale, e quindi senza necessità (allo stato) di autorizzazione, immettendosi su frequenza — quella del canale 65 — su cui preesisteva un « ripetitorista » di emittente estera, non autorizzato e quindi in posizione illecita, perché tuttora soggetto (a differenza del suo concorrente) alle sanzioni penali di cui al testo vigente dell'art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973.

È insomma la parte lesa che dovrebbe sedere sul banco degli imputati, mentre nulla sarebbe imputabile all'imputato, che — sembrano suggerire i suoi difensori — col suo operato avrebbe non solo conseguito un più che lecito profitto, ma anche impedito la protrazione di un reato da parte del preteso « spogliato ».

A fondamento di queste argomentazioni viene citata la recente autorevole giurisprudenza (Cass. civ., sent. n. 1037 del 1986; Cass. pen., 1° dicembre 1986, P.M. c. Barsanti, entrambe edite) secondo cui la ripetizione di programmi televisivi esteri né autorizzata, né legittimata in via provvisoria, realizza un'attività *contra legem* tuttora penalmente sanzionata, dal cui svolgimento pregresso non sorge in capo all'imprenditore una situazione giuridicamente tutelabile al mantenimento dell'uso della frequenza, posto che « nessuna attività illecita può aspirare alla tutela della legge ».

A completamento ed integrazione di tali principi giurisprudenziali, si afferma ancora da parte dei difensori del Re che la legge n. 10 del 1985 non si sarebbe occupata per nulla dei ripetitori di programmi esteri, per i quali non sussisterebbe alcuna possibilità di sanatoria

(argomento, quest'ultimo, anch'esso vicevolmente ribattuto dalla parte civile).

Di qui le conclusioni, già sopra sintetizzate, della difesa del Re: vi sarebbe « un diritto soggettivo di Tivisell a trasmettere sul canale 65 UHF, diritto che nasce dall'utilizzazione della frequenza e che può essere esercitato solo con quell'attività contestata al prevenuto come reato »; insomma, si verterebbe (cfr. memoria depositata l'8 giugno 1987) in fattispecie di esercizio del diritto con efficacia scriminante.

La tesi difensiva sopra esposta non è assolutamente condivisibile, perché conferisce all'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen. un ambito di applicazione latissimo ed indeterminato, tanto da includervi oltre (com'è generalmente ammesso) i diritti soggettivi protetti in modo diretto ed immediato, anche situazione di « libertà di fatto » (qual è, secondo l'opinione prevalente, quella di chi trasmette in ambito locale senza autorizzazione) e facilmente porterebbe — se adottata in via generale — a conseguenze aberranti, come ad es. il lasciare indenne da responsabilità penali l'automobilista che investe un pedone che abbia attraversato fuori delle strisce pedonali... La verità è che « nessuno può ritenersi autorizzato a tenere un comportamento anti-giuridico previsto dalla norma penale per il solo fatto che anche il soggetto passivo ... versi in ipotesi delittuosa (è scolastico l'esempio di chi ruba al ladro e commette il reato di furto) » (così Pret. Ferrara, sent. 14 marzo 1987, imp. Furlani, in analogata fattispecie).

A prescindere da questa nuova « dogmatica » in materia di art. 51, è erroneo il presupposto di fatto da cui partono i difensori dell'imputato, perché — ed è questo l'aspetto peculiare del presente giudizio, con caratteristiche assorbenti anche rispetto alla controversa e tormentata interpretazione della legge n. 10 del 1985 — il ripetitore, sito sul Monte Giarolo (provincia di Alessandria), i cui segnali sono stati disturbati dal Re, funziona nel regime previsto dall'art. 44 legge n. 103 del 1975, che in sostanza attribuisce una sorta di autorizzazione provvisoria (ma senza prefissione di termine finale) *ex lege* (alla P.A. spettano compiti di mero accertamento — ai sensi del comma 3 — di conformità ai re-

quisiti di legge) scaturente da una fattispecie complessa, e precisamente dal fatto che l'impianto sia già stato installato e dell'assolvimento dell'onere di presentare nel termine la domanda di cui al comma 1.

Che l'impianto in questione funzioni tuttora in regime di autorizzazione provvisoria è documentalmente provato in atti: cfr. missiva del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici, che indica « Canale 65-Monte Giarolo » tra le « stazioni di pertinenza della società TV Internazionale attualmente in esercizio provvisorio in virtù del dispositivo dell'art. 44 legge 14 aprile 1975, n. 103 e censite a norma dell'art. 4 d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 ».

Non essendo stata tale autorizzazione provvisoria a tutt'oggi né revocata, né sospesa, né modificata, pare al giudice che fare questione d'illiceità penale od anche solo civile sia veramente specioso, pur anche ove fosse da ritenere esatta la circostanza (non sorretta tuttavia da sicure prove documentali e non rilevata né nel rapporto Escopost, né nella misura ora citata dall'amministrazione postale) che dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 l'originaria potenza dell'impianto sia stata aumentata, in contrasto con quanto dispone il comma 2 dell'art. 44.

È un punto, questo dell'aumento non autorizzato di potenza, su cui molto si è soffermata la difesa dell'imputato, senza rendersi conto che (ove veramente la potenza sia stata incrementata) l'illegittimità del suo operato espone la TVI a gravi misurre amministrative (cfr. il comma 3 dell'art. 44 cit., il regolamento — d.m. 16 luglio 1975 — alla legge n. 103 ed ovviamente il T.U. sulle telecomunicazioni), ma non si riverbera, nella presente situazione di fatto, sulla posizione giuridica del Re.

Per ben inquadrare il problema, occorre innanzitutto precisare che per ragioni inerenti all'orografia del territorio e alla curvatura terrestre, l'ambito in cui possono essere ricevuti determinati segnali TV non è affatto teoricamente illimitato.

Diversamente, ad es., dalle onde medie, in nessun caso la portata di un impianto televisivo può superare determinate distanze (piuttosto contenute), in-

fluenzate dal sito — che ha grande importanza — in cui è situato l'impianto, e ciò a prescindere dalla potenza impiegata; è noto invece che — specie nell'attuale situazione di « affollamento » dell'etere — una forte potenza agevola, nel « raggio » di portata del trasmettitore, la buona ricezione del segnale, rendendo l'immagine nitida ed esente da disturbi.

Da un punto di vista normativo, occorre tenere conto che nell'art. 40 legge n. 103 manca l'estensione delle sanzioni penali comminate dall'art. 195 ai casi di « alterazione dell'impianto », espressamente disposta, invece, nel precedente e parallelo art. 36 a proposito delle reti televisive via cavo. Il dato letterale è incontrovertibile, e non pare trattarsi di semplice imperfezione legislativa in un contesto di molteplici ipotesi contravvenzionali, tutte minuziosamente descritte. Più in generale, non può non essere rilevato che la legge n. 103 ha ammesso, in linea di principio, la ripetizione di programmi esteri con limiti che attingono non all'ambito delle trasmissioni, che hanno naturale carattere ultralocale (non è nemmeno fissato alcun limite quantitativo al rilascio di autorizzazioni per ripetitori del medesimo programma estero), ma al rispetto dei servizi di telecomunicazione nonché del « servizio pubblico nazionale di telediffusione circolare ».

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche tecniche dei segnali TV, dell'ambito normalmente ultra-locale della diffusione di programmi televisivi esteri, nonché — soprattutto — della formulazione testuale degli artt. 40 e 45 (che novella l'art. 195 T.U.) legge n. 103, pare al giudice che il solo fatto di esorbitare dai limiti di potenza autorizzata, purché gli impianti di ripetizione di cui agli artt. 38 e 44 non subiscano modifiche quanto al luogo d'installazione, si attengano alla frequenza assegnata e non disturbino servizi pubblici di telecomunicazione (ovvero le trasmissioni di altri impianti, anch'essi funzionanti in base ad autorizzazione), non riveste carattere di reato ai sensi del d.P.R. n. 156 e della legge n. 103.

Quanto ai profili civilistici, proprio un'attenta lettura della recente sent. n. 35 del 1986 della Corte Costituzionale porta a concludere — essendo la finalità perseguita dalla legge attraverso il regi-

me autorizzatorio quella di conferire alla pubblica amministrazione il « governo tecnico dell'etere, al fine di assicurare, anche attraverso la prescrizione per regolamento di date caratteristiche tecniche degli impianti e la verifica in sede di autorizzazione dell'osservanza di esse, la compatibilità reciproca tra le varie attività di diffusione radiotelevisiva » — che le disposizioni in materia di limiti all'esercizio d'impianti ripetitori e relative conseguenze sono da classificare classiche « norme di azione »: come tali, non creano in capo alla generalità dei privati alcun diritto soggettivo, né quindi, per converso, rendono illecita l'attività del soggetto autorizzato, fatti salvi i provvedimenti amministrativi del caso, che possono giungere sino alla « dichiarazione di decadenza » (art. 30 Reg.).

Tirando le somme, anche se vi fossero stati aspetti d'illegittimità nell'operato della TVI, è da escludere che il Re potesse, per così dire, « approfittarne », spogliando arbitrariamente della frequenza la TVI.

Così sgombrato il campo dai pretesi « diritti » del Re, anche sotto il profilo dell'art. 51 cod. pen., si può finalmente passare al « cuore » del giudizio, cioè la conformità, o meno, del comportamento tenuto alla fattispecie normativa dell'art. 635 cod. pen.

All'imputato, infatti, in una coll'art. 513 cod. pen. (su cui v. *infra*) è stata contestata la violazione degli artt. 81-635 cod. pen., « per avere, quale responsabile della s.r.l. Tivisell, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, invaso mediante emissione di appositi segnali radioelettrici, fino a renderla inservibile, la banda di frequenza, corrispondente al canale 65 UHF di Milano (...), utilizzata per le trasmissioni televisive dalla TVI International Milano S.p.A., che divenivano così impercettibili agli utenti (...) ».

La giurisprudenza, che in passato, com'è noto, rilevando la naturale « elasticità » della norma in questione, ne ha fatto frequente applicazione in materia d'inquinamento idrico, recentemente ha risolto nel senso della sussistenza del reato di cui all'art. 635 il caso di danneggiamento di onde radioelettriche (cfr. Pret. Firenze, 17 giugno 1986, giud. Crivelli, imp. Rocchi; App. Firenze, 18 febbraio 1987, che conferma la ci-

tata sentenza di primo grado; Pret. Ferrara, 14 marzo 1987, imp. Furlani), muovendo dalla premessa di dover considerare « cose », perché energie economicamente valutabili, le onde radioelettriche, ai sensi del comma 2 dell'art. 624 cod. pen.

Particolarmente perspicue sono le considerazioni contenute nella citata sentenza del Pretore di Firenze, che — in base anche a perizia tecnica all'uopo disposta — ha rilevato che « (...) Le trasmissioni televisive avvengono mediante la diffusione da parte dell'emittente di onde radioelettriche in una banda definita. Le radionde sono vere e proprie energie elettriche e fungono da veicolo del segnale video appostovi dall'emittente mediante impressione sulle stesse di un determinato messaggio, tramite un processo di modulazione. Il segnale utilizzato dai sistemi di radiodiffusione è caratterizzato da: a) emissione di onde elettromagnetiche; b) sovrapposizione dell'informazione sulle stesse. La frequenza è una caratteristica coesistente alle onde radioelettriche, non potendosi ipotizzare onde senza frequenza, e permette di distinguerle ed individuarle da altre onde elettromagnetiche. Per selezionare le varie bande di frequenza — prosegue il Pretore di Firenze — lo spettro magnetico è diviso in bande; a sua volta l'apparecchio ricevitore è costruito in modo da essere sensibile alla frequenza di un'unica banda per volta e di escludere tutte le altre.

« La trasmissione radio avviene nel seguente modo: ciascun trasmettitore emette onde magnetiche in una banda definita; il processo di ricezione consiste nel selezionare (sintonizzare) una particolare banda fra le tante trasmesse dalle varie stazioni, e riceverne i segnali relativi. L'interferenza è dovuta al fatto che quando due segnali arrivano con la stessa frequenza sulla sintonia del ricevitore, le informazioni si sovrappongono. La situazione dell'interferenza nell'etere è analoga a quella che si verifica gettando due sassi in uno stagno a breve distanza l'uno dall'altro: i cerchi di onde creati da entrambi gli spostamenti d'acqua, incontrandosi, si modificano reciprocamente. Altrettanto accade nell'etere, dove la successiva irradiazione di onde sulla stessa banda di frequenza cambia le originarie informazioni.

« Dal punto di vista del contenuto informativo, il fatto che sia presente un secondo segnale sulla stessa banda di frequenza rende inservibile il segnale originario, nel senso che, con particolare riferimento alla televisione, non possono più recuperare le informazioni dell'uno distinguendole da quelle dell'altro se non con un processo sofisticato e non sempre possibile di ricostruzione e separazione di quelle originarie.

« Da quanto sopra se ne trae la conclusione che l'interferenza rende inservibili e quindi danneggia le onde radioelettriche e il segnale da essa trasportato. Le onde radioelettriche sono energie (elettliche) valutabili economicamente sol che si pensi che in esse consiste l'essenza fisica delle prestazioni delle aziende televisive, eliminando o sopprimendo le quali viene meno la possibilità di rendere ricevibili i programmi trasmessi. L'esistenza delle radionde e le relative frequenze (che ne costituiscono elemento coesenziale) è obiettiva ad autonoma rispetto all'apparecchio trasmettitore che le ha generate, nel senso che, una volta emesse, esse si propagano autonomamente e liberamente nell'etere, indipendentemente dal trasmettitore e sono autonomamente aggredibili e danneggiabili per effetto di attività esterne (interferenze). È fuor di dubbio quindi che le stesse siano cose mobili fisicamente apprezzabili e danneggiabili.

(...) Riguardo all'altruità della cosa, giova rilevare che le elettroniche costituiscono creazione dello strumento che le produce, allorché si tratta di onde radiotelevisive, e che per il diritto penale si ha altruità tutte le volte che l'oggetto dell'azione delittuosa non è proprietà dell'agente o nella di lui autonoma detenzione (...) ».

Sulla base delle esposte considerazioni, che il giudicante condivide *in toto*, l'irradiazione di trasmissioni televisive sulla stessa frequenza già usata per le proprie trasmissioni da altra emittente con causazione d'interferenze, risolvendosi nel danneggiamento di altrui energie (onde radioelettriche) economicamente valutabili, integra dunque l'elemento materiale del delitto di danneggiamento, senza che sia dato tuttavia ravvisare la sussistenza di alcuna delle

aggravanti indicate nel capoverso dell'art. 635.

In particolare, non è dato ravvisare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, mai configurabile quando dipende non da necessità, consuetudine o destinazione, ma — come nella specie — dalla naturale condizione della cosa (v., in senso conforme, per la sabbia della spiaggia, Cass. 7 marzo 1962), e nemmeno dalla destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità, trattandosi di trasmissioni non a caso solitamente definite « commerciali », e comunque costantemente distinte, a livello normativo e giurisprudenziale, dalle telecomunicazioni costituenti pubblico servizio o di pubblico interesse.

È implicito nelle considerazioni ora svolte che il danneggiamento di trasmissioni televisive private non integra gli estremi dello speciale reato di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973. Si tratta di una norma speciale che per ragioni sia testuali, sia d'interpretazione storica e sistematica era in origine ed è tuttora riferibile ai servizi « pubblici » di telecomunicazioni. Ciò non significa tuttavia — diversamente da quanto opina l'imputato — che la previsione di uno speciale reato di danneggiamento di telecomunicazioni renda inapplicabile all'attività di telecomunicazione privata l'art. 635 cod. pen., perché l'elemento distintivo tra le due figure di reato riguarda la natura di servizio pubblico dell'attività di telecomunicazioni oggetto di danneggiamento: avendo l'art. 635 cod. pen. ampia e generica portata, il principio di specialità non impedisce dunque l'applicazione di tale ultima norma allorché il danneggiamento attenga invece ad onde radioelettriche emesse da privati, ipotesi quest'ultima — si ripete — mai presa in considerazione dal T.U. del 1973 (cfr. in senso conforme Corte d'Appello di Firenze, sent. cit.).

Affermata la penale rilevanza del danneggiamento di teletrasmissioni private, si può finalmente venire al fatto.

La querela, il successivo rapporto Escopost, le sommarie informazioni testimoniali, la documentazione tecnica prodotta dalla parte lesa contengono, tutti, dati di fatto univoci e concordanti, e consentono di affermare che a partire dal 12 giugno 1986 cominciarono

ad essere trasmessi sul canale 65 di Milano programmi televisivi consistenti in vendite promozionali, con sovrainpressione della sigla « Canale 51 », sigla e programmi che nulla avevano a che fare con « Telemontecarlo ». A causa della sovrapposizione, chi in quei giorni si fosse sintonizzato sul canale UHF 65, in tutta la zona di Milano non avrebbe avuto modo di seguire — come sempre, fin dal 1975 — i programmi di « Telemontecarlo » (che in quel periodo avevano una « audience » particolarmente elevata, per la trasmissione in « diretta » delle partite di calcio dei « mondiali »), perché lo schermo, causa l'interferenza, sarebbe apparso o completamente « annebbiato », oppure — a seconda della distanza del trasmettitore, che la Tivisell aveva collocato in posizione strategica, sulla « torre Ferta » nei pressi della stazione « Garibaldi » — con le immagini e l'audio di « Canale 51 » (Tivisell).

Solo il sequestro (fino alla revoca del provvedimento) pose fine a tale situazione, che l'imputato, data anche l'evidenza dei fatti, non ha potuto negare, limitandosi ad affermare a sua difesa che ricerche tecniche da lui commissionate avevano portato ad accertare che « sul canale 65 non c'erano trasmissioni e che la Tivisell aveva cominciato a trasmettere su tale canale dall'aprile 1986, proseguendo da allora "con gli stessi standard" tecnici iniziali ».

Che le trasmissioni siano iniziate nell'aprile 1986 è falso, non solo perché in proposito non vi è alcun riscontro documentale (esistono pubblicazioni specializzate che riportano sigla, ragione sociale e caratteristiche tecniche delle varie emittenti locali) che, ove esistenti, la diligente difesa del Re non avrebbe mancato di fornire, ma perché la « denuncia » amministrativa — che l'imputato in interrogatorio dichiara di aver inoltrato « all'inizio delle emissioni » — dell'impianto trasmittente (vedasi documentazione prodotta al Tribunale della libertà) sul canale 65 risulta datata 12 giugno 1986, lo stesso giorno in cui Tivisell iniziava azioni civili contro la TVI per i canali 61 e 65, affermando apoditticamente nella citazione relativa al « 65 » di far essa uso di tali canali, senza indicare in proposito alcuna prova né specificare il preciso

momento con cui l'asserito uso era cominciato.

Del tutto incredibile è poi che il canale 65 fosse libero, quando è ben nota l'avvenuta occupazione — specialmente nelle aree metropolitane — da molti anni, di tutte le frequenze disponibili!

In ogni caso, contro, la sola parola (si è visto quanto poco attendibile) dell'imputato, stanno le schede di censimento (di epoca non sospetta: febbraio 1985) della TVI (in cui tra le Province che ricevono le trasmissioni da Monte Giarolo è indicata anche Milano), e lo stesso comportamento processuale tenuto dal Re in sede civile, tutto imperniato non sulla dimostrazione dell'avvenuto « preuso » della frequenza da parte della Tivisell, ma sull'esclusione della validità — per le ragioni sopra già esposte e confutate — del preuso fatto dalla TVI.

In conclusione, riepilogando: non vi è stato « preuso » da parte della Tivisell, che ha spogliato della frequenza la TVI; nel caso di specie, indipendentemente dalla controversa applicabilità della legge n. 10, le trasmissioni di TVI provengono da ripetitore funzionante tuttora in regime provvisorio ex art. 44 legge n. 103 del 1975; non è configurabile alcuna esimente in favore dell'imputato; il danneggiamento di onde radioelettriche di televisioni private integra gli estremi del reato di cui all'art. 635 cod. pen., comma 1; sussiste, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, penale responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato di danneggiamento (per il quale è stata proposta querela tempestiva e rituale: l'eccezione d'inammissibilità ex art. 12 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, perché la TVI ha proposto ricorso per manutenzione del possesso ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ. — e costituendosi quale convenuta nel giudizio instaurato dalla Tivisell, ha svolto domande riconvenzionali — *dopo* il deposito della querela, che quindi continua ad avere tutti gli effetti giuridici propri di tale atto).

Sotto il profilo soggettivo, premesso che è sufficiente il dolo generico, osserva il giudicante che per la facilità degli accertamenti necessari ad appurare se venissero trasmessi segnali su canale 65 (basta un comune televisore dotato del-

l'indicatore di frequenza) nonché per l'esperienza pluriennale nello specifico settore con funzioni di responsabilità (v. interrogatorio), il Re ha certamente avuto piena consapevolezza e volontà di danneggiare le trasmissioni della TVI.

Deve anzi essere rimarcata la particolare intensità del dolo, in quanto il Re ha atteso, per inserirsi sul canale, un momento specialmente proprio, quando l'« audience » era a livelli eccezionali (per la trasmissione delle partite dei « mondiali » di calcio) ed ha contestualmente proposto azione civile allo scopo di dare al suo operato parvenza di diritto, agendo nel complesso con un tempismo estremamente significativo nella preordinata e precisa intenzione d'impossessarsi ad ogni costo, da vero « cacciatore di frequenze », del canale in questione.

Pare pertanto congruo, in considerazione della gravità del reato, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., irrogare la pena complessiva di mesi quattro di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, data l'incensuratezza del prevenuto (pena base: mesi cinque + giorni 20, ex art. 81 cpv.).

Un giudizio prognostico che l'imputato si asterrà nel futuro dal commettere altri reati, nel presente caso sarebbe destituito di fondamento e del tutto arbitrario (l'imputato infatti continua a rivestire la carica di amministratore e, secondo successive denunce della TVI stralciate dal presente giudizio, come esposto in premessa della parte motiva — ha nuovamente ripreso l'attività di disturbo): conseguentemente, difettano i presupposti per la sospensione condizionale della pena.

Consegue alla condanna il diritto della TVI al risarcimento (comprensivo anche del lucro cessante) del grave danno patito, da liquidarsi in separato giudizio, in conformità della richiesta di parte civile.

Quanto infine all'art. 513 cod. pen. pur essendo indubbio che violenza sulle cose (cioè sulle onde radioelettriche) vi è stata, manca tuttavia la certezza probatoria che il comportamento del Re sia stato idoneo ad arrecare una seria turbativa alla complessiva attività commerciale della TVI: è vero che la zona in cui è stata impedita la ricezione dei pro-

grammi ha carattere « strategico » da un punto di vista commerciale, ma d'altra parte TVI ha dimensioni nazionali e l'attività illecita del Re è rimasta quasi immediatamente troncata (per il periodo a cui in questa sede occorre fare esclusivo riferimento) dal provvedimento di sequestro, sicché è arduo ora, con un giudizio di prognosi postuma, valutare fino a qual punto il Re intendesse spingere la sua azione, pur accuratamente predisposta, come sopra già illustrato.

Pare giusto dunque, in questa situazione di non completa univocità delle prove, l'assoluzione dell'imputato con formula dubitativa, in quanto, se è vero che l'art. 513 è reato di pericolo, pur tuttavia è necessario, ai fini della consumazione, che la violenza sulle cose, per essere idonea allo scopo, sia di non trascurabile entità, da raggiuogliersi volta per volta all'importanza, alle caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa di cui l'agente si propone di turbare l'attività.